



COMUNE DI CASTELVETRANO

REGOLAMENTO GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 05.12.2023

REGOLAMENTO
GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Art. 1 Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

Nell'ambito del Comune di Castelvetro è istituito il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato Garante, organo monocratico con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2 Requisiti di nomina

Al ruolo di Garante potrà candidarsi qualunque cittadino italiano in possesso, oltre che dei requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale, del diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, in materie affini in ragione dell'incarico o altro titolo equipollente ovvero in possesso di specifica comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni e nell'ambito della promozione e della tutela dei diritti umani, in particolar modo in quella della privazione della libertà personale e dell'Esecuzione penale.

Art. 3 Ineleggibilità e incompatibilità

Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo e Parlamento nazionale, i Presidenti di Regioni e Province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali e municipali di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unioni di Comuni, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali e di aziende partecipate dal Comune. Le cariche devono essere inoltre cessate da almeno due anni. Non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del Garante dello specifico territorio comunale (anche se in quiescenza);

Sono incompatibili con la carica di Garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.

Sono incompatibili con la carica di Garante i soggetti che esercitano l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nella specifica circoscrizione territoriale.

L'esercizio delle funzioni del Garante è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale che determini un conflitto di interesse.

Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Art. 4 Decadenza e Revoca

L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. Qualora nel corso del suo mandato il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile.

Qualora la causa non sia rimovibile o non rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco pronuncia con proprio provvedimento la decadenza del Garante dalla carica.

L'incarico di Garante comunale è revocato nelle ipotesi di gravi violazioni dei doveri inerenti l'ufficio ovvero nel caso di condanna penale definitiva per delitto non colposo.

Art. 5 Presentazione delle candidature, valutazione, modalità di elezione e durata

Gli Uffici preposti pubblicizzano con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza attraverso la pubblicazione di Avviso sul sito del Comune di Castelvetro e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione.

I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza alla Direzione competente, corredata da dettagliato curriculum.

Al Sindaco spetta la nomina del Garante con proprio Provvedimento Sindacale.

Il Garante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e opera in regime di *prorogatio*, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico non è rinnovabile.

Art. 6 Compiti del Garante

Il Garante, in conformità con quanto previsto dagli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, opera per migliorare le condizioni vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, anche mediante:

- a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Castelvetro, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e della umanizzazione delle pene;
- c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni e interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
- d) la promozione, con le Amministrazioni e gli Organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
- e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
- f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;

Il Garante comunale esprime parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia del presente Regolamento ed esercita le proprie funzioni in maniera coordinata con le attività dell'Ufficio del Garante Regionale.

Art. 7 Forma di tutela

Chiunque può rivolgersi al Garante per eventuali segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio o violazione dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

Nel mandato del Garante rientra ogni situazione di privazione della libertà personale e, conseguentemente, il potere di visita e di monitoraggio di tutti i luoghi e forme di privazione della libertà personale, inclusi, a titolo d'esempio non esaustivo, gli istituti penitenziari (art. 67 OP), le camere di sicurezza di tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le Stazioni di Polizia ferroviaria o aeroportuale (art. 67-bis OP), i Centri di Permanenza per i Rimpatri, le strutture

sanitarie destinate all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori (in forza di talune normative locali secondarie).

Art. 8 Relazione agli organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, per quanto di loro competenza - almeno una volta ogni sei mesi - e presenta agli stessi organi, una relazione annuale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui principali problemi riscontrati nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 9 Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante si avvale del personale e degli uffici dell'Avvocatura comunale.

Art. 10 Trattamento economico

Lo svolgimento delle funzioni di Garante è a titolo completamente gratuito, con previsione nei limiti delle somme stanziare annualmente dall'Ente di un rimborso spese, previa rendicontazione dettagliata.

Qualora nello svolgimento dell'attività il Garante evidenzi la necessità di eventuali oneri connessi ai compiti assegnati, sarà cura della I Direzione Organizzativa verificare la disponibilità di bilancio e accertare la liquidità delle somme.

Ai sensi della normativa vigente, sono rimborsabili unicamente i costi sostenuti, previa autorizzazione del Sindaco, relativi a brevi trasferte.

Art. 11 - Copertura Assicurativa

Nell'ambito delle attività condotte dal Garante territoriale dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale, l'Ente dovrà garantire una copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo di lavoro, in itinere o durante l'attività lavorativa svolta in missione, per tutto il periodo dello svolgimento delle attività istituzionali, con apposita copertura INAIL, attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello stato", a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

Art. 2 - Requisiti di nomina

Art. 3 - Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 4 - Decadenza e Revoca

Art. 5 - Presentazione delle candidature, valutazione, modalità di elezione e durata

Art. 6 - Compiti del Garante

Art. 7 - Forma di tutela

Art. 8 - Relazione agli organi del Comune

Art. 9 - Struttura e personale

Art. 10 - Trattamento economico

Art. 11 - Copertura Assicurativa

Art. 12 - Disposizioni finali